

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 195

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 marzo 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 113/ 10

Roma, 4 MAR. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al "Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33".

Caro Presidente
Renato Giuseppe Schifani

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione Tecnica

Articolo 1

Dall'articolo 1 dello Schema di DPCM predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativamente alle risorse destinate alle finalità di cui all' Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191 del 2009, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che con lo stesso si è provveduto alla sola destinazione di risorse già stanziata a legislazione vigente con la predetta legge finanziaria per l'anno 2010, senza introdurre nuove o diverse ragioni di spesa rispetto a quelle già in precedenza individuate ed autorizzate.

Nello specifico, per quanto concerne la destinazione delle risorse in esame, le stesse sono state assegnate secondo l'articolazione che risulta in dettaglio illustrata nella seguente tabella:

INTERVENTO	2010	2011	2012
banche e fondi internazionali	130		
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF	400		
gratuità parziale dei libri di testo scolastici	103		
rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti	100	100	100
fondo per il finanziamento ordinario delle università	400		
Sostegno alle scuole non statali	130		
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto:	400		
a) riduzione tassi premi INAIL			
b) contributi per investimenti e formazione personale			
c) contributi per protezione ambientale e sicurezza circolazione			
d) credito d'imposta per tassa automobilistica			
e) compensazione contributo SSN sui premi RC e deduzione spese non documentate			
lavoratori impiegati in attività socialmente utili:	370		
a) LSU Scuola			
b) LSU Napoli e Palermo			

Conclusivamente, il quadro finanziario dell'articolo 1 dello Schema di DPCM, da cui risulta che allo stesso non sono ascritti effetti finanziari pregiudizievoli sul bilancio dello Stato, risulta essere il seguente:

Risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità di cui all'articolo 1		
2010	2011	2012
2033 mln	100 mln	100 mln

Risorse utilizzate con l'art. 1 dello schema di DPCM		
2010	2011	2012
2033 mln	100 mln	100 mln

Articolo 2

Dall'articolo 2 dello Schema di DPCM predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativamente alle risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce delle Elenco 1 allegato alla citata legge n. 191 del 2009, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che con lo stesso si è provveduto alla sola distribuzione di risorse, pari a 181 milioni di euro per l'anno 2010, a 113 milioni di euro per l'anno 2011 e 60 milioni di euro per l'anno 2012, già stanziata a legislazione vigente con la predetta legge finanziaria per l'anno 2010, senza introdurre nuove o diverse ragioni di spesa rispetto a quelle già in precedenza individuate ed autorizzate. Al riguardo si precisa che ai fini della ripartizione si è tenuto conto delle integrazioni introdotte al predetto Elenco 1, dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.

Inoltre, si evidenzia che, sempre allo scopo di assicurare la piena neutralità sotto il profilo finanziario dello Schema di DPCM in esame, con l'assegnazione delle

sole risorse effettivamente disponibili alle soli ragioni di spesa autorizzate dalla legge finanziaria per l'anno 2010, si è ritenuto opportuno precisare nell'ambito delle premesse che per quanto concerne il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativo al contributo dello Stato a favore di una molteplicità di strutture, lo stesso debba intendersi quale integrazione ai contributi già stanziati a legislazione vigente esclusivamente per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella A allegata alla predetta legge che non siano stati oggetto di soppressione o accorpamento per effetto di interventi legislativi successivi e che il richiamo al predetto riferimento normativo non comporta, in ogni caso, la riviviscenza di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi non più esistenti o che comunque abbiano mutato la configurazione originaria.

Tale precisazione si è ritenuta opportuna per finalità di coerenza e compatibilità con i più recenti provvedimenti di razionalizzazione della spesa pubblica adottati nel corso di questi anni, onde evitare che con il richiamo generalizzato all'autorizzazione di spesa in esame si potessero ritenere ripristinati anche enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella A allegata alla predetta legge che non sono più operativi o comunque esistenti ovvero che abbiano mutato l'assetto organizzativo o configurazione giuridica.

Nello specifico, per quanto concerne la destinazione delle risorse in esame, le stesse sono state assegnate secondo l'articolazione che risulta in dettaglio illustrata nella seguente tabella:

Autorizzazione di spesa	2010	2011	2012
Altri interventi finalizzati a:	181	113	60
a) misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico	di cui	di cui	di cui
b) misure di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009			
c) funzionalità del sistema giustizia			
d) adempimenti comunitari per enti locali			
Misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico:			

<ul style="list-style-type: none"> - articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379: Unione italiana Ciechi con vincolo destinazione per l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e per l'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale; - articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24: Unione italiana Ciechi - articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284; Risorse a Regioni per prevenzione della cecità e per l'educazione e la riabilitazione visiva; risorse Sezione Italiana Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità. 	5	5	5
articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282: Unione italiana Ciechi , con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre.	1	1	1
articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452: Museo tattile statale «Omero» con sede ad Ancona	1	1	1
articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260: Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza	1	1	1
articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: Policlinico «S. Matteo» di Pavia	5	10	20
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME).	10	10	10
Articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124: assunzione di manodopera da parte del Ministero dell' agricoltura	3	3	3
articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: contributi edilizia privata nel Belice .	2	2	2
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Contributi dello Stato ad Enti ed altri Organismi .	20	-	-
<ul style="list-style-type: none"> - articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407: assegno vitalizio per vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. - articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72: comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia - articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92: attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche - legge 31 gennaio 1994, n. 93: contributi alle associazioni combattentistiche 	8	8	9
<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 – CONI - legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 103 del 4 maggio 2004". 	5	17	3
- legge 21 marzo 2001, n. 73 – Minoranze linguistiche	5	5	5

nella ex Jugoslavia			
Misure di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009:			
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2: Terremoto Abruzzo	30	-	-
Funzionalità del sistema giustizia			
<ul style="list-style-type: none"> - regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787: istituti di prevenzione e di pena - testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: spese di giustizia - articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: fondo spese di funzionamento della giustizia - articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: Fondo Unico Giustizia - articolo 1 comma 23-quinquedecies del decreto legge 30 dicembre 2010 n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 (800 mila euro); 	5	50	-
Adempimenti comunitari per enti locali			
articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	80		

Con riguardo al rifinanziamento di quelle autorizzazioni di spesa incluse all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla predetta legge finanziaria per l'anno 2010, le quali per ragioni di omogeneità e di univocità di materia sono state accorpate in una sola voce di spesa con più finalità e con un finanziamento unico da ripartire, si evidenzia che ai fini della modalità di suddivisione delle relative risorse a favore delle singole fattispecie, si è previsto l'assegnazione a ciascun Ministero competente in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio, affinché lo stesso provveda alla successiva riassegnazione, in modo da realizzare un'equa redistribuzione delle risorse disponibili sulla base delle effettive esigenze di ciascuna struttura interessata.

Conclusivamente, il quadro finanziario dell'articolo 2 dello Schema di DPCM, da cui risulta che allo stesso non sono ascritti effetti finanziari pregiudizievoli sul bilancio dello Stato, risulta essere il seguente:-

Risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità di cui all'ultima voce dell'elenco 1		
2010	2011	2012
181 mln	113 mln	60 mln

Risorse utilizzate con l'art. 2 dello schema di DPCM		
2010	2011	2012
181 mln	113 mln	60 mln

Conclusivamente, al fine di dimostrare l'invarianza di oneri complessivo derivanti dallo schema di DPCM, si riporta il quadro finanziario definitivo alla luce degli interventi operati mediante gli articolo 1 e 2.

Risorse complessive disponibili a legislazione vigente per le finalità dell'elenco 1		
2010	2011	2012
2.214 mln	213 mln	160 mln

Risorse complessive effettivamente utilizzate per le finalità dell'elenco 1		
2010	2011	2012
2.214 mln	213 mln	160 mln

Vedersi del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato al sensi e per
gli effetti dell'art. 17 c. 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Carli



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”;

Visto il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero caseario” convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto, in particolare, l’articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi;

Visto, altresì, l’articolo 7-quinquies, comma 2, del citato decreto legge, il quale stabilisce che l’utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono individuati gli interventi da finanziare, i relativi importi indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse da impiegare;

Visto l’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni , dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare il comma 8 il quale ha istituito un’apposita contabilità speciale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;

Visto, l’articolo 2, comma 250, della predetta legge il quale ha, tra l’altro, previsto che le risorse, come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.

78 , convertito con modificazioni , dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto, in particolare, il secondo periodo e quinto periodo del medesimo articolo 2, comma 250, della predetta legge 23 dicembre 2009, n. 191 il quale ha stabilito che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla predetta legge n.191/2009, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, prevedendo altresì che le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla medesima legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari;

Vista, l'ultima voce dell'Elenco 1 di cui al predetto articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale ha altresì previsto la destinazione di 113.000.000 di euro per l'anno 2011 e di 60.000.000 di euro per l'anno 2012 a favore di altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia;

Visto, l'articolo 2, comma 251 della predetta legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce, tra l'altro, che la dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell' articolo 1 del decreto legge n. 168 del 2009.

Considerato che per quanto concerne il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo stesso debba intendersi quale integrazione ai contributi già stanziati a legislazione vigente esclusivamente per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella A allegata alla predetta legge che non sono stati oggetto di soppressione o accorpamento per effetto di interventi legislativi successivi e che il richiamo al predetto riferimento normativo non comporta, in ogni caso, la riviviscenza di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi non più esistenti o che comunque abbiano mutato la configurazione originaria.

Ritenuto che si rende necessario procede alla assegnazione delle disponibilità del predetto fondo per destinarle alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191 del 2009, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

Considerato che si rende necessario procedere alla ripartizione delle predette risorse tra le finalità individuate all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per l'anno 2010, tenuto conto che trattasi di misure dirette alla funzionalità del sistema giustizia, nonché di misure dalla particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico e di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, che ha integrato l'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per l'anno 2010;

Rilevato che il predetto Fondo di cui all'articolo all' articolo 7-quinquies, comma 1, del predetto decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

DECRETA

Art. 1

1. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 130.000.000 di euro, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinare all' adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;

2. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 400.000.000 di euro, da destinare alla proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 103.000.000 di euro, da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.

4. E' disposto l'utilizzo, della somma di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 da destinare agli interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti.

5. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 400.000.000 di euro, da destinare all' incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1.

6. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 130.000.000 di euro, da destinare al sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

7. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 400.000.000 di euro, da destinare agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni: decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29 comma 1-bis, terzo periodo; regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c); decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

articolo 83-bis, comma 26; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 , commi 103 e 106.

8. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 370.000.000 di euro, da destinare alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni:

- quanto ad euro 260.000.000, sono utilizzati per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- quanto ad euro 110.000.000 sono utilizzati per le finalità di cui al decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 articolo 3.

Art. 2

1. Le risorse pari a 181 milioni di euro per l'anno 2010, a 113 milioni di euro per l'anno 2011 e 60 milioni di euro per l'anno 2012, di cui all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per l'anno 2010 sono ripartite tra le finalità ivi individuate con le modalità di seguito riportate.

2. E' disposto l'utilizzo su proposta dei Ministri competenti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 5.000.000 euro, da ripartire per le seguenti finalità in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio dei singoli Ministeri interessati: articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379; articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;

3. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 1.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;

4. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 1.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452;

5. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 1.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260;

6. E' disposto l'utilizzo della somma di 5.000.000 di euro per l'anno 2010, di 10.000.000 di euro per l'anno 2011 e di 20.000.000 di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui all'articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

7. E' disposto l'utilizzo della somma di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

8. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 3.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124;
9. E' disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 2.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
10. E' disposto l'utilizzo per l'anno 2010, su proposta dei Ministri competenti, della somma di 20.000.000 di euro, da ripartire in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio dei singoli Ministeri interessati per le finalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
11. E' disposto l'utilizzo su proposta dei Ministri competenti, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, della somma di 8.000.000 euro e di euro 9.000.000 per l'anno 2012, da ripartire per le seguenti finalità in misura proporzionale ai rispettivi stanziamenti di bilancio dei singoli Ministeri interessati: articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92; legge 31 gennaio 1994, n. 93;
12. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, della somma di 30.000.000 di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
13. E' disposto l'utilizzo, per l'anno 2010, da parte del Ministero dell'interno, della somma di 80.000.000 di euro da destinare, per i relativi adempimenti comunitari, a favore dell'Ente locale di cui all' articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
14. E' disposto l'utilizzo, da parte del Ministero della Giustizia, della somma di 4.200.000 di euro per l'anno 2010 e di 50.000.000 di euro per l'anno 2011 per le seguenti finalità: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
15. E' disposto l'utilizzo, da parte del Ministero della Giustizia, della somma di 800.000 euro per l'anno 2010 per le finalità di cui all'articolo 1 comma 23-quinquedecies del decreto legge 30 dicembre 2010 n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25;
16. E' disposto l'utilizzo della somma di euro 5.000.000 per l'anno 2010 nonché di euro 17.000.000 per l'anno 2011 e di 3.000.000 di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 nonché per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004;

17. E' disposto l'utilizzo della somma di euro 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per le finalità di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73.

Art. 3

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI